



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 1° ottobre 2012
(OR. en)**

14314/12

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0288 (COD)**

**AGRI 629
AGRIORG 159
AGRISTR 129
AGRIFIN 176
CODEC 2249**

PROPOSTA

Mittente:	Commissione
Data:	25 settembre 2012
n. doc. Comm.:	COM(2012) 551 final
Oggetto:	Modifica della proposta della Commissione COM(2011) 628 definitivo/2 di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera di Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, a Uwe CORSEPIUS, Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

All.: COM(2012) 551 final



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 25.9.2012
COM(2012) 551 final

2011/0288 (COD)

**Modifica della proposta della Commissione COM(2011) 628 definitivo/2 di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

L'adesione della Croazia all'Unione europea è prevista per il 1° luglio 2013. Benché l'atto di adesione¹ non sia stato ancora ratificato da tutti gli Stati membri, recentemente la Commissione ha aggiornato le proposte relative al quadro finanziario pluriennale² in vista dell'adesione della Croazia. Un simile aggiustamento deve essere apportato alle proposte di riforma della PAC per assicurare che, una volta adottate, esse si applichino integralmente alla Croazia in quanto nuovo Stato membro.

Il 19 ottobre 2011 la Commissione ha adottato la proposta modificata COM(2011) 628 definitivo/2 di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune. Secondo il considerando 70 di detta proposta, l'adozione di nuove norme sulla pubblicazione di informazioni riguardanti i beneficiari di finanziamenti dei Fondi agricoli europei, che tengano conto della sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia nelle cause riunite C-92/09 e C-93/09³, dovrebbe essere preceduta da un'analisi e da una valutazione approfondite che permettano di trovare la maniera ottimale di contemperare il diritto alla protezione dei dati personali dei beneficiari con l'esigenza della trasparenza. Nell'attesa dell'analisi e della valutazione suddette, occorre mantenere le norme in vigore sulla trasparenza nel settore agricolo. Avendo effettuato l'analisi e la valutazione in questione, la Commissione è ora pronta a proporre nuove disposizioni in materia.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

In relazione alla Croazia non è stato necessario consultare le parti interessate né procedere a una valutazione dell'impatto, trattandosi di aggiustamenti derivanti dall'atto di adesione.

Nel settembre 2011 i servizi della Commissione hanno organizzato una consultazione delle parti interessate che ha riunito rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole o di filiera, dell'industria alimentare e dei lavoratori, nonché della società civile e delle istituzioni dell'UE. In questo contesto sono state prospettate diverse opzioni possibili riguardo alla pubblicazione dei dati concernenti le persone fisiche beneficiarie dei fondi agricoli dell'UE e al rispetto della proporzionalità nella divulgazione dei dati stessi. Dalla conferenza delle parti interessate è emersa l'esigenza di pubblicare i nomi delle persone fisiche al fine di rispondere all'obiettivo di una migliore tutela degli interessi finanziari dell'Unione, accrescere la trasparenza ed evidenziare quanto realizzato dai beneficiari nella prestazione di beni pubblici, garantendo al contempo che non si oltrepassi lo stretto necessario al raggiungimento di tali legittimi obiettivi.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

L'aggiustamento assume la forma di una modifica della proposta COM(2011) 628 definitivo/2 di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul

¹ GU L 112 del 24.4.2012.

² COM(2012) 388 del 6 luglio 2012.

³ Cause riunite C-92/09 e C-93/09, *Volker und Markus Schecke GbR e Hartmut Eifert/Land Hessen*, Racc. 2010, I-000.

finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, con la quale vengono introdotte nella proposta stessa:

1. le disposizioni relative alla condizionalità che già si trovano nel trattato di adesione della Croazia. Le nuove disposizioni riguardano essenzialmente:

- la data di applicazione delle sanzioni in Croazia;
- il mantenimento dei prati permanenti;

2. nuove disposizioni sulla pubblicazione di informazioni riguardanti tutti i beneficiari di finanziamenti dei Fondi agricoli europei, che tengono conto delle obiezioni sollevate dalla Corte di giustizia nelle cause riunite C-92/09 e C-93/09 contro le previgenti disposizioni nella misura in cui si applicavano alle persone fisiche. Le nuove disposizioni differiscono da quelle dichiarate invalide dalla Corte nelle succitate cause riunite per il fatto che:

- si basano su una giustificazione dettagliata riveduta, incentrata sulla necessità di un controllo pubblico dell'uso dei fondi agricoli europei ai fini della tutela degli interessi finanziari dell'Unione;
- prescrivono di fornire informazioni più dettagliate circa la natura e la descrizione delle misure per le quali vengono erogati i fondi;
- includono una soglia *de minimis* al di sotto della quale il nome del beneficiario non è pubblicato.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La presente modifica non ha alcuna incidenza sul bilancio oltre a quelle già esposte nella relazione che accompagna le proposte aggiornate del quadro finanziario pluriennale.

**Modifica della proposta della Commissione COM(2011) 628 definitivo/2 di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune

La proposta COM(2011) 628 definitivo/2 della Commissione è così modificata:

(1) il considerando 70 è sostituito dai seguenti:

“(70) Nella sentenza resa il 9 novembre 2010 nelle cause riunite C-92/09 e 93/09* la Corte di giustizia dell’Unione europea ha dichiarato invalide le disposizioni dell’articolo 42, punto 8 *ter*, e dell’articolo 44 *bis* del regolamento (CE) n. 1290/2005 e il regolamento (CE) n. 259/2008 della Commissione, del 18 marzo 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda la pubblicazione di informazioni sui beneficiari dei finanziamenti provenienti dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)** nella parte in cui, con riguardo a persone fisiche beneficiarie di finanziamenti dei Fondi agricoli europei, tali disposizioni impongono la pubblicazione di dati personali relativi ad ogni beneficiario, senza operare distinzioni sulla base di criteri pertinenti come i periodi durante i quali esse hanno percepito simili aiuti, la frequenza o ancora il tipo e l’entità di questi ultimi.

(70 *bis*) In seguito a tale sentenza e in attesa dell’adozione di nuove regole che tengano conto delle obiezioni sollevate dalla Corte di giustizia, il regolamento (CE) n. 259/2008 è stato modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 410/2011 della Commissione*** per stabilire espressamente che l’obbligo di pubblicazione delle informazioni sui beneficiari non si applica alle persone fisiche.

(70 *ter*) Nel settembre 2011 la Commissione ha organizzato una consultazione delle parti interessate con rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole e commerciali, rappresentanti dell’industria e dei lavoratori del settore alimentare e esponenti della società civile e delle istituzioni dell’Unione. In quell’occasione sono state presentate varie opzioni relativamente alla pubblicazione di dati riguardanti le persone fisiche beneficiarie di stanziamenti agricoli dell’Unione e relativamente al rispetto della proporzionalità all’atto della pubblicazione di tali informazioni. Nella conferenza delle parti interessate si è discussa l’eventuale necessità di pubblicare il nome delle persone fisiche per rispondere all’obiettivo di una maggiore protezione degli interessi finanziari dell’Unione, di una maggiore trasparenza e della valorizzazione di quanto realizzato dai beneficiari nel fornire beni pubblici, senza tuttavia andare al di là di quanto necessario per raggiungere queste legittime finalità.

(70 *quater*) Nella sentenza citata la Corte non ha contestato la legittimità dell’obiettivo di rafforzare il controllo pubblico sull’utilizzazione degli stanziamenti del FEAGA e del FEASR. Occorre analizzare quest’obiettivo alla luce del nuovo quadro di gestione e di controllo che sarà di applicazione dal 1° gennaio 2014. Nel suddetto quadro, i controlli da parte delle

amministrazioni nazionali non possono essere esaustivi e, in particolare, per quasi tutti i regimi può essere sottoposta a controlli in loco solo una piccola parte della popolazione di beneficiari. Un aumento dei tassi minimi di controllo oltre i livelli attualmente in vigore creerebbe in questo contesto oneri finanziari ed amministrativi supplementari per le amministrazioni nazionali e non sarebbe efficace sotto il profilo dei costi. Inoltre il nuovo quadro consente agli Stati membri, a determinate condizioni, di ridurre il numero dei controlli in loco. Stando così le cose, la pubblicazione dei nomi dei beneficiari di stanziamenti agricoli rafforza il controllo pubblico dell'utilizzo di tali stanziamenti e quindi è un utile complemento al quadro esistente di gestione e di controllo, necessario per garantire un adeguato livello di protezione degli interessi finanziari dell'Unione. Appare opportuno permettere alle autorità nazionali di affidarsi al controllo pubblico nell'applicare le nuove regole che semplificano il processo amministrativo di attuazione dei Fondi dell'Unione e che riducono i connessi costi amministrativi, avvalendosi dell'effetto preventivo e deterrente nei confronti delle frodi e di usi scorretti dei fondi pubblici e scoraggiando comportamenti irregolari da parte di singoli beneficiari.

- (70 *quinquies*) L'obiettivo del controllo pubblico sull'utilizzazione degli stanziamenti del FEAGA e del FEASR, perseguito mediante la pubblicazione dei beneficiari, può essere raggiunto esclusivamente informando adeguatamente il pubblico. Le informazioni da divulgare devono comprendere dati sull'identità del beneficiario, l'importo concessogli e il Fondo a carico del quale è concesso, oltre alla finalità e alla natura della misura considerata. È opportuno che tali informazioni siano pubblicate in modo da avere un'ingerenza minima nel diritto dei beneficiari al rispetto della vita privata in generale e alla protezione dei dati personali in particolare, diritti riconosciuti dagli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
- (70 *sexies*) La pubblicazione di dettagli relativi alla misura che permette all'agricoltore di beneficiare dell'aiuto, oltre che alla natura e alla finalità dell'aiuto, permette al pubblico di conoscere da vicino l'attività che beneficia di un sussidio e la finalità della sua concessione. Questo contribuisce a rafforzare l'effetto preventivo e deterrente del controllo pubblico ai fini della protezione degli interessi finanziari.
- (70 *septies*) Per rispettare un certo equilibrio tra, da un lato, l'obiettivo del controllo pubblico dell'utilizzo degli stanziamenti del FEAGA e del FEASR e, dall'altro, il diritto dei beneficiari al rispetto della vita privata in generale e alla protezione dei dati personali in particolare, occorre tener conto dell'entità dell'aiuto. Da un'analisi approfondita e dalla consultazione delle parti interessate è emerso che per rafforzare l'efficacia di tale pubblicazione e limitare l'ingerenza nei diritti dei beneficiari, è opportuno stabilire una soglia per quanto riguarda l'importo dell'aiuto percepito, al di sotto della quale il nome del beneficiario non deve essere pubblicato.
- (70 *octies*) È opportuno che tale soglia rifletta il livello dei regimi di sostegno istituiti nel quadro della PAC e sia basata su tale livello. Poiché le strutture delle economie agricole degli Stati membri sono molto diverse tra loro e possono scostarsi in misura significativa dalla struttura media unionale delle aziende agricole, è opportuno ammettere l'applicazione di soglie minime diverse che riflettano la situazione particolare degli Stati membri. Il

regolamento xxx/xxx [PD] istituisce un regime semplice e specifico per le piccole aziende agricole. L'articolo 49 di tale regolamento stabilisce i criteri di calcolo dell'importo dell'aiuto. Per ragioni di coerenza è opportuno utilizzare gli stessi criteri per fissare soglie specifiche per Stato membro ai fini della pubblicazione del nome di un beneficiario. Al di sotto di ogni soglia specifica la pubblicazione deve contenere tutte le informazioni pertinenti, tranne il nome, in modo da permettere ai contribuenti di avere un'immagine precisa della PAC.

(70 *nonies*) Inoltre, rendere accessibili al pubblico tali informazioni rafforza la trasparenza in merito all'uso dei finanziamenti unionali della politica agricola comune contribuendo in questo modo a una maggiore visibilità e a una migliore comprensione di tale politica. Ciò consente una migliore partecipazione dei cittadini al processo decisionale e garantisce una maggiore legittimità, efficienza e responsabilità dell'amministrazione nei confronti dei cittadini. Inoltre, la popolazione locale è spinta a vedere da vicino esempi concreti dei "beni pubblici" forniti dall'agricoltura e a sostenere la legittimità degli aiuti statali al settore agricolo. Ne risulta inoltre rafforzata la responsabilità individuale degli agricoltori nell'uso dei fondi pubblici ricevuti.

(70 *decies*) Data l'estrema importanza dell'obiettivo perseguito, ossia il controllo pubblico dell'uso degli stanziamenti del FEAGA e del FEASR, appare giustificato, alla luce del principio di proporzionalità e dell'obbligo di protezione dei dati personali, prevedere la pubblicazione generale delle informazioni pertinenti, dato che questa disposizione non va al di là di quanto è necessario fare, in una società democratica, per la protezione degli interessi finanziari dell'Unione.

(70 *undecies*) Per osservare gli obblighi in materia di protezione dei dati è opportuno, prima della pubblicazione, informare i beneficiari dei Fondi della pubblicazione dei dati che li riguardano e del fatto che tali dati possono essere trattati dagli organi ispettivi e investigativi dell'Unione e degli Stati membri allo scopo di salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione. Occorre inoltre informare i beneficiari dei diritti loro conferiti dalla direttiva 95/46/CE e delle procedure applicabili per esercitarli.

(70 *duodecies*) Di conseguenza, in seguito ad un'analisi approfondita e ad una valutazione del modo più indicato per osservare il diritto dei beneficiari alla protezione dei dati personali, occorre stabilire nuove norme in materia di pubblicazione delle informazioni riguardanti tutti i beneficiari di stanziamenti dei Fondi agricoli.

* Sentenza resa nelle cause riunite C-92/09 e C-93/09, *Volker und Markus Schecke GbR e Hartmut Eifert/Land Hessen*, Raccolta 2010, I-11063

** GU L 76 del 19.3.2008, pag. 28.

*** GU L 108 del 28.4.2011, pag. 24.”;

(2) all'articolo 93, alla fine del quinto comma è aggiunta la frase seguente:

“La Croazia provvede affinché le terre che erano investite a pascolo permanente il 1° luglio 2013 siano mantenute a pascolo permanente entro limiti definiti.”;

(3) l'articolo 98 è sostituito dal seguente:

*“Articolo 98
Applicazione della sanzione in Bulgaria, Croazia e Romania*

In Bulgaria e in Romania le sanzioni di cui all’articolo 91 si applicano al più tardi a partire dal 1° gennaio 2016 per quanto riguarda i criteri di gestione obbligatori in materia di benessere degli animali di cui all’allegato II.

In Croazia le sanzioni di cui all’articolo 91 si applicano secondo il seguente calendario per quanto riguarda i criteri di gestione obbligatori (CGO) di cui all’allegato II:

- (a) dal 1° gennaio 2014 per i CGO da 1 a 3;
 - (b) dal 1° gennaio 2016 per i CGO da 4 a 10;
 - (c) dal 1° gennaio 2018 per i CGO da 11 a 13.”;
- (4) al titolo VII è aggiunto il seguente capo:

**“Capo IV
Trasparenza**

*Articolo 110 bis
Pubblicazione dei beneficiari*

1. Gli Stati membri provvedono alla pubblicazione annuale a posteriori dei beneficiari di stanziamenti del FEAGA e del FEASR. La pubblicazione contiene:
 - a) fatto salvo l’articolo 110 *ter*, primo comma, del presente regolamento, il nome dei beneficiari come segue:
 - i) nome e cognome se si tratta di persone fisiche;
 - ii) la ragione sociale quale registrata, se si tratta di persone giuridiche dotate di autonoma personalità giuridica in conformità della legislazione dello Stato membro interessato;
 - iii) nome completo dell’associazione, quale registrata o altrimenti riconosciuta ufficialmente, se si tratta di associazioni di persone giuridiche senza personalità giuridica propria;
 - b) il comune di residenza o di registrazione del beneficiario e, se disponibile, il codice postale o la parte del medesimo che identifica il comune;
 - c) gli importi del pagamento corrispondente ad ogni misura finanziata dal FEAGA e dal FEASR percepito da ogni beneficiario nell’esercizio finanziario considerato;

- d) la natura e la descrizione delle misure finanziate dal FEAGA o dal FEASR, a titolo delle quali è concesso il pagamento di cui alla lettera c).

Le informazioni di cui al primo comma sono pubblicate su un sito internet unico per Stato membro. Esse restano disponibili per due anni dalla pubblicazione iniziale.

2. Per quanto riguarda i pagamenti corrispondenti alle misure finanziate dal FEASR di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera c), gli importi da pubblicare corrispondono al finanziamento pubblico totale, compresi sia i contributi nazionali che unionali.

Articolo 110 ter *Soglia*

Se l'importo dell'aiuto percepito in un dato anno da un beneficiario è pari o inferiore all'importo fissato da uno Stato membro in applicazione dell'articolo 49 del regolamento (UE) n. PD/xxxx, lo stesso Stato membro non pubblica il nome di detto beneficiario secondo le modalità previste dall'articolo 110 *bis*, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del presente regolamento.

Gli importi fissati da uno Stato membro in applicazione dell'articolo 49 del regolamento (UE) n. PD/xxxx e comunicati alla Commissione in applicazione di detto regolamento sono pubblicati dalla Commissione stessa in conformità alle norme adottate in virtù dell'articolo 110 *quinqüies*.

Quando applicano il disposto del primo comma del presente articolo gli Stati membri pubblicano le informazioni di cui all'articolo 110 *bis*, paragrafo 1, primo comma, lettere b), c) e d), e il beneficiario è identificato da un codice. Gli Stati membri decidono la forma di tale codice.

Articolo 110 quater *Informazione dei beneficiari*

Gli Stati membri informano i beneficiari del fatto che i dati che li riguardano saranno pubblicati in conformità all'articolo 110 *bis* e che tali dati possono essere trattati dagli organi ispettivi e investigativi dell'Unione e degli Stati membri allo scopo di salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione.

In conformità alle prescrizioni della direttiva 95/46/CE, in ordine ai dati personali gli Stati membri informano i beneficiari dei diritti loro conferiti dalle norme sulla protezione dei dati personali e delle procedure applicabili per esercitarli.

Articolo 110 quinqüies *Poteri della Commissione*

La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, norme:

- a) relative alla forma, compreso il modo di presentazione per misura, e al calendario della pubblicazione prevista dagli articoli 110 *bis* e 110 *ter*;

- b) ai fini dell'applicazione uniforme dell'articolo 110 *quater*;
- c) relative alla collaborazione fra la Commissione e gli Stati membri.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3.”;

- (5) all'articolo 113, paragrafo 1, il secondo comma è soppresso.

SCHEMA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Titolo della proposta/iniziativa

- Modifica della proposta della Commissione COM(2011) 625 final/3 di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune

- Modifica della proposta della Commissione COM(2011) 626 final/3 di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (regolamento OCM unica)

- Modifica della proposta della Commissione COM(2011) 627 final/3 di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

- Modifica della proposta della Commissione COM(2011) 628 definitivo/2 di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune

1.2. Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB⁴

Settore: titolo 05 della rubrica 2

1.3. Natura della proposta/iniziativa (Quadro legislativo della PAC dopo il 2013)

La proposta/iniziativa riguarda **una nuova azione**

La proposta/iniziativa riguarda **una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria⁵**

La proposta/iniziativa riguarda **la proroga di un'azione esistente**

La proposta/iniziativa riguarda **un'azione riorientata verso una nuova azione**

1.4. Obiettivi

1.4.1. *Obiettivo/obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa*

Per promuovere l'efficienza delle risorse per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva dell'agricoltura e dello sviluppo rurale dell'Unione in linea con la strategia Europa 2020, gli obiettivi della PAC sono:

- la produzione alimentare redditizia;
- la gestione sostenibile delle risorse naturali e l'azione per il clima;
- uno sviluppo territoriale equilibrato.

⁴ ABM: Activity Based Management (gestione per attività) – ABB: Activity Based Budgeting (bilancio per attività).

⁵ A norma dell'articolo 49, paragrafo 6, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

1.4.2. *Obiettivo/obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate*

Obiettivi specifici del settore 05

Obiettivo specifico n. 1:

Fornitura di beni pubblici ambientali

Obiettivo specifico n. 2:

Offrire una compensazione per le difficoltà di produzione nelle zone con vincoli naturali specifici

Obiettivo specifico n. 3:

Portare avanti gli interventi per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ai medesimi

Obiettivo specifico n. 4:

Gestire il bilancio unionale (PAC) secondo standard elevati di gestione finanziaria

Obiettivo specifico per ABB 05 02 - Interventi sui mercati agricoli

Obiettivo specifico n. 5:

Migliorare la competitività del settore dell'agricoltura e rafforzarne il valore nella filiera alimentare

Obiettivo specifico per ABB 05 03 - Aiuti diretti

Obiettivo specifico n. 6:

Contribuire ai redditi delle aziende agricole e limitare le fluttuazioni del reddito agricolo

Obiettivi specifici per ABB 05 04 – Sviluppo rurale

Obiettivo specifico n. 7:

Rafforzare la crescita verde attraverso l'innovazione

Obiettivo specifico n. 8:

Supportare l'occupazione rurale e mantenere il tessuto sociale delle zone rurali

Obiettivo specifico n. 9:

Migliorare l'economia rurale e promuovere la diversificazione

Obiettivo specifico n. 10:

Permettere la diversità strutturale nei sistemi di produzione agricola

1.4.3. Risultati e incidenza previsti

In questa fase non è possibile fissare obiettivi quantitativi per gli indicatori di impatto. Anche se la politica può orientare verso una determinata direzione, i risultati economici, ambientali e sociali generali misurati da tali indicatori dipenderebbero in definitiva anche dall'impatto di una serie di fattori esterni che, in base all'esperienza recente, sono diventati considerevoli e imprevedibili. Sono in corso analisi più approfondite che saranno ultimate per il periodo successivo al 2013.

Per quanto riguarda i pagamenti diretti, gli Stati membri avranno la possibilità di decidere, in misura limitata, se dare o meno attuazione a determinate componenti dei regimi dei pagamenti diretti.

Per lo sviluppo rurale, i risultati e l'impatto attesi dipenderanno dai programmi di sviluppo rurale che gli Stati membri presenteranno alla Commissione. Gli Stati membri saranno invitati a fissare obiettivi nei loro programmi.

1.4.4. Indicatori di risultato e di impatto

Le proposte prevedono l'elaborazione di un quadro comune di monitoraggio e di valutazione destinato a misurare le prestazioni della politica agricola comune. Nel quadro sono inclusi tutti gli strumenti connessi al monitoraggio e alla valutazione delle misure della PAC, in particolare i pagamenti diretti, le misure di mercato, le misure di sviluppo rurale e l'applicazione della condizionalità.

L'incidenza di queste misure della PAC deve essere misurata in relazione ai seguenti obiettivi:

- a) la produzione alimentare redditizia, con particolare attenzione per il reddito agricolo, la produttività agricola e la stabilità dei prezzi;
- b) la gestione sostenibile delle risorse naturali e l'azione per il clima, con particolare attenzione per le emissioni di gas serra, la biodiversità, il suolo e le acque;
- c) lo sviluppo territoriale equilibrato, con particolare attenzione per l'occupazione rurale, la crescita e la povertà nelle zone rurali.

Mediante atti di esecuzione la Commissione definisce un insieme di indicatori specifici a tali obiettivi e settori.

Inoltre, per quanto riguarda lo sviluppo rurale si propone un sistema rafforzato di monitoraggio e valutazione comune. Tale sistema persegue le seguenti finalità: a) dimostrare i progressi e le realizzazioni della politica di sviluppo rurale e valutare l'impatto, l'efficacia, l'efficienza e la pertinenza dei relativi interventi, b) contribuire ad un sostegno dello sviluppo rurale più mirato e c) favorire un processo di apprendimento comune basato sull'attività di monitoraggio e di valutazione. Mediante atti di esecuzione la Commissione stabilirà un elenco di indicatori comuni connessi alle priorità strategiche.

1.5. Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1. *Necessità da coprire nel breve e lungo termine*

Per conseguire gli obiettivi strategici pluriennali della PAC che traspongono direttamente la strategia Europa 2020 nelle zone rurali d'Europa, nonché per adempiere gli obblighi pertinenti previsti dal trattato, le proposte sul tavolo – modificate per tener conto dell'atto di adesione della Croazia – mirano a stabilire il quadro legislativo della politica agricola comune per il periodo dopo il 2013.

1.5.2. *Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione europea*

La PAC del futuro non si limiterà ad essere una politica che provvede per una parte piccola, per quanto essenziale, dell'economia dell'Unione, ma sarà anche una politica di importanza strategica per la sicurezza alimentare, l'ambiente e l'equilibrio del territorio. Pertanto, la PAC è una vera e propria politica comune che fa un uso il più efficiente possibile delle limitate risorse di bilancio per mantenere un'agricoltura sostenibile in tutto il territorio dell'Unione, affrontando importanti aspetti di portata transfrontaliera come il cambiamento climatico e rafforzando la solidarietà tra gli Stati membri.

Come indicato nella comunicazione della Commissione “Un bilancio per la strategia Europa 2020”⁶, la PAC è una vera politica europea. Anziché lavorare con 28 politiche agricole separate e 28 bilanci nazionali distinti gli Stati membri mettono insieme le loro risorse per attuare una politica europea unica con un unico bilancio europeo. È ovvio quindi che la PAC assorba una porzione considerevole del bilancio dell'Unione, ma quest'approccio è certamente più efficiente ed economico di approcci nazionali non coordinati tra loro.

1.5.3. *Insegnamenti tratti da esperienze analoghe*

Sulla scorta dell'esame dell'attuale quadro politico, di un'ampia consultazione delle parti interessate e di un'analisi delle sfide e necessità future è stata eseguita un'approfondita valutazione di impatto. Si rinvia per maggiori dettagli alla valutazione di impatto e alla relazione che accompagna le proposte legislative.

1.5.4. *Coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti*

Le proposte legislative oggetto della presente scheda finanziaria vanno inserite nel più ampio contesto della proposta di regolamento quadro unico recante norme comuni relative ai Fondi quadro strategici comuni (FEASR, FESR, FSE, Fondo di coesione e FEAMP). Il regolamento quadro darà un contributo considerevole in termini di riduzione delle formalità amministrative, di efficacia con cui si spendono le risorse dell'Unione e di attuazione pratica della semplificazione. Ne risultano anche rafforzati i nuovi concetti del quadro strategico comune per tutti questi Fondi e dei futuri contratti di partenariato che saranno finanziati da tali Fondi.

Il quadro strategico comune che sarà stabilito tradurrà gli obiettivi e le priorità della strategia Europa 2020 in priorità per il FEASR, oltre che per il FESR, il FSE, il Fondo di coesione e il FEAMP, il che garantirà un uso integrato delle risorse al servizio di obiettivi comuni.

⁶ COM(2011) 500 definitivo del 29 giugno 2011.

Il quadro strategico comune definirà inoltre meccanismi di coordinamento con altri strumenti e politiche pertinenti dell'Unione.

Inoltre, per quanto riguarda la PAC, l'armonizzazione e l'allineamento delle norme in materia di gestione e di controllo per il primo pilastro (FEAGA) e per il secondo pilastro (FEASR) della PAC permetteranno di realizzare importanti sinergie e di raggiungere obiettivi di semplificazione. Lo stretto legame tra FEAGA e FEASR dovrebbe essere mantenuto e dovrebbero essere sostenute le strutture già operanti negli Stati membri.

1.6. Durata e incidenza finanziaria

x Proposta/iniziativa **di durata limitata (per i progetti di regolamento sui regimi di pagamento diretto, sullo sviluppo rurale e per i regolamenti transitori)**

- x Proposta/iniziativa in vigore dall'1.1.2014 al 31.12.2020
- x Incidenza finanziaria per il periodo del prossimo quadro finanziario pluriennale. Per lo sviluppo rurale, incidenza sui pagamenti fino al 2023.

x Proposta/iniziativa **di durata illimitata (per il progetto di regolamento sulla OCM unica e il regolamento orizzontale).**

- Attuazione a partire dal 2014.

1.7. Modalità di gestione prevista⁷

x **Gestione centralizzata diretta** da parte della Commissione

Gestione centralizzata indiretta con delega delle funzioni di esecuzione a:

- agenzie esecutive
- organismi creati dalle Comunità⁸
- organismi pubblici nazionali/organismi investiti di attribuzioni di servizio pubblico
- persone incaricate di attuare azioni specifiche di cui al titolo V del trattato sull'Unione europea, che devono essere indicate nel pertinente atto di base ai sensi dell'articolo 49 del regolamento finanziario

x **Gestione concorrente** con gli Stati membri

Gestione decentrata con paesi terzi

Gestione congiunta con organizzazioni internazionali (*specificare*)

⁷ Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_it.html

⁸ A norma dell'articolo 185 del regolamento finanziario.

Osservazioni

Non vi sono modifiche di rilievo rispetto alla situazione attuale, in altre parole la parte più consistente delle spese oggetto delle proposte legislative sulla riforma della PAC sarà gestita in regime di gestione concorrente con gli Stati membri. Tuttavia una parte del tutto minore continuerà a rientrare nell'ambito della gestione diretta centralizzata da parte della Commissione.

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

In termini di monitoraggio e di valutazione della PAC, la Commissione presenterà una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio ogni quattro anni e per la prima volta entro la fine del 2017.

Sono previste inoltre disposizioni complementari specifiche in tutti i settori della PAC, che comprendono vari obblighi di comunicazione e notifica da precisare mediante atti di esecuzione.

Anche per quanto riguarda lo sviluppo rurale sono previste disposizioni per il monitoraggio a livello di programma, che saranno allineate con quelle degli altri Fondi e abbinate a valutazioni ex ante, in itinere e ex post.

2.2. Sistema di gestione e di controllo

2.2.1. *Rischi individuati*

I beneficiari della PAC sono oltre 7 milioni di persone che ricevono sostegno nell'ambito di svariati regimi di aiuto distinti, ciascuno dei quali prevede criteri di ammissibilità dettagliati e talora complessi.

Si può già considerare assodata la tendenza alla riduzione del tasso di errore nel campo della politica agricola comune. Molto recentemente, un tasso di errore attestatosi vicino al 2% conferma la valutazione generalmente positiva degli ultimi anni. L'intenzione è di proseguire questi sforzi per raggiungere un tasso di errore inferiore al 2%.

2.2.2. *Modalità di controllo previste*

Il pacchetto legislativo, in particolare la proposta di regolamento sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, prevede di mantenere e rafforzare il sistema attuale istituito dal regolamento (CE) n. 1290/2005. Esso prevede una struttura amministrativa obbligatoria a livello di Stato membro, che ruota intorno agli organismi pagatori riconosciuti i quali sono responsabili dell'esecuzione dei controlli a livello del beneficiario finale secondo i principi stabiliti nel punto 2.3. Ogni anno, il responsabile di ogni organismo pagatore è tenuto a fornire una dichiarazione di affidabilità di gestione che riguarda la completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti annuali, il corretto funzionamento dei sistemi di controllo interno e la legalità e la regolarità delle operazioni sottostanti. Un organismo di revisione indipendente è tenuto a formulare un parere su tutti e tre questi elementi.

La Commissione porterà avanti la propria attività di audit della spesa agricola in base ad un'impostazione basata sul rischio per garantire che le ispezioni si concentrino in particolare sui settori dove il rischio è maggiore. Se dall'audit emerge che le spese sono state sostenute in violazione delle norme dell'Unione, la Commissione esclude i relativi importi dal finanziamento unionale nell'ambito del sistema della verifica di conformità.

Per quanto riguarda i costi dei controlli, nell'allegato 8 della valutazione d'impatto che accompagna le proposte legislative figura un'analisi dettagliata di tali costi.

Inoltre la pubblicazione di informazioni sui beneficiari del FEAGA e del FEASR rafforzerà il controllo pubblico dell'uso del denaro e contribuirà alla visibilità della PAC e a una migliore comprensione di tale politica.

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Il pacchetto legislativo, in particolare la proposta di regolamento sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, prevede di mantenere e rafforzare gli attuali sistemi dettagliati di controlli e sanzioni che devono applicare gli organismi pagatori, con caratteristiche comuni di base e regole particolari in funzione delle specificità di ciascun regime di aiuto. In generale, i sistemi prevedono controlli amministrativi esaustivi del 100% delle domande di aiuto, controlli incrociati con altre banche dati nei casi in cui tali controlli siano ritenuti opportuni, nonché l'esecuzione di controlli in loco prima del pagamento per un numero minimo di operazioni, in funzione dei rischi associati al regime di cui si tratta. Se i controlli in loco mettono in luce un numero elevato di irregolarità è necessario effettuare controlli supplementari. In questo contesto, il sistema di gran lunga più importante è il Sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC) che nell'esercizio finanziario 2010 ha coperto circa l'80% della spesa totale sostenuta nell'ambito del FEAGA e del FEASR. Negli Stati membri in cui i sistemi di controllo funzionano correttamente e i tassi di errore sono bassi, la Commissione avrà la facoltà di autorizzare una riduzione del numero dei controlli in loco.

Il pacchetto di misure prevede inoltre l'obbligo, per gli Stati membri, di prevenire, accertare e porre rimedio alle irregolarità e alle frodi, di imporre sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive come previste dalla legislazione unionale e nazionale e di recuperare eventuali pagamenti irregolari, maggiorati di interessi. Esso prevede un meccanismo di liquidazione automatica per i casi di irregolarità in base al quale se il recupero non è avvenuto entro quattro anni dalla data della richiesta di recupero, oppure entro otto anni in caso di procedimenti giudiziari, gli importi non recuperati sono a carico dello Stato membro di cui si tratta. Questo meccanismo costituirà un forte incentivo perché gli Stati membri procedano al recupero dei pagamenti irregolari quanto più rapidamente possibile.

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

Gli importi indicati nella presente scheda finanziaria sono espressi in prezzi correnti e in impegni.

Oltre alle modifiche risultanti dalle proposte legislative, quali elencate nelle tabelle di accompagnamento che seguono, le stesse proposte legislative implicano altre modifiche che non hanno alcuna incidenza finanziaria.

Per ciascuno degli anni del periodo 2014-2020, in questa fase non può essere esclusa l'applicazione della disciplina finanziaria. Questo non dipenderà però dalle proposte di riforma in quanto tali, ma da altri fattori come ad esempio l'esecuzione degli aiuti diretti o i futuri sviluppi sui mercati agricoli.

Per quanto riguarda gli aiuti diretti, i massimali netti prorogati per il 2014 (anno civile 2013) inclusi nella proposta della Commissione relativa all'applicazione dei pagamenti diretti nell'anno di transizione 2013 (COM(2011) 630)⁹ sono più elevati degli importi assegnati agli aiuti diretti indicati nelle tabelle di accompagnamento. Lo scopo della proroga è garantire che continui ad essere applicata la legislazione attualmente in vigore nell'ipotesi di uno scenario in cui tutti gli altri elementi rimarrebbero invariati, ferma restando l'eventuale necessità di applicare il meccanismo della disciplina finanziaria.

Le proposte di riforma contengono disposizioni che danno agli Stati membri un certo grado di flessibilità nell'assegnazione dei propri pagamenti diretti e degli importi riguardanti lo sviluppo rurale. Ove gli Stati membri decidano di fare ricorso a tale flessibilità vi saranno conseguenze finanziarie all'interno degli importi finanziari stabiliti, che in questa fase non possono essere quantificate.

La proposta di riforma dei pagamenti diretti contiene una disposizione sulla progressiva riduzione e sul livellamento dei pagamenti diretti. Per stabilire i massimali netti dei pagamenti diretti è stato stimato il prodotto del livellamento da trasferire allo sviluppo rurale (allegato III della proposta). La stima è basata su ipotesi che riguardano l'attuazione dei pagamenti diretti da parte degli Stati membri e sarà pertanto riveduta non appena gli Stati membri avranno comunicato le loro decisioni in materia di attuazione. Inoltre, in assenza di dati per la Croazia non è possibile stimare in questa fase quale sarà il prodotto del livellamento. Da una prima stima approssimativa, basata su informazioni preliminari, emerge che il prodotto del livellamento sarebbe nullo per la Croazia. La stima sarà riveduta non appena vi saranno dati disponibili.

La presente scheda finanziaria non tiene conto dell'eventuale uso della riserva per le crisi. Va sottolineato che gli importi presi in considerazione per le spese relative al mercato si basano sull'ipotesi di assenza di acquisti all'intervento pubblico e di assenza di altre misure connesse a situazioni di crisi in qualsiasi settore.

3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

⁹ Il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero adottare il regolamento nell'autunno 2012.

Tabella 1: Importi relativi alla PAC compresi gli importi complementari previsti nelle proposte relative al QFP e nelle proposte di riforma della PAC

Esercizio di bilancio	Mio EUR (prezzi correnti)										TOTALE 2014-2020	
	2013	2013 aggiustato (1)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
Compresi nel QFP												
Rubrica 2												
Spese per aiuti diretti e misure di mercato (2) (3) (4) (5)	44 939	45 304	44 956	45 199	45 463	45 702	45 729	45 756	45 783	318 589		
Stima entrate con destinazione specifica	672	672	672	672	672	672	672	672	672	4 704		
P1 Spese per aiuti diretti e misure di mercato (con entrate con destinazione specifica) (5)	45 611	45 976	45 628	45 871	46 135	46 374	46 401	46 428	46 455	323 293		
P2 Sviluppo rurale (4)	14 817	14 451	14 784	14 784	14 784	14 784	14 784	14 784	14 784	103 488		
Totale	60 428	60 428	60 412	60 655	60 919	61 159	61 186	61 212	61 239	426 781		
Rubrica 1												
QSC Ricerca agricola e innovazione	N.A.	N.A.	682	696	710	724	738	753	768	5 072		
Indigenti	N.A.	N.A.	379	387	394	402	410	418	427	2 818		
Totale	N.A.	N.A.	1 061	1 082	1 104	1 126	1 149	1 172	1 195	7 889		
Rubrica 3												
Sicurezza alimentare	N.A.	N.A.	352	352	352	352	352	352	352	2 465		
Non compresi nel QFP												
Riserva per le crisi nel settore agricolo	N.A.	N.A.	531	541	552	563	574	586	598	3 945		
Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) di cui importo disponibile massimo per l'agricoltura: (6)	N.A.	N.A.	379	387	394	402	410	418	427	2 818		
TOTALE												
TOTALE proposte della Commissione (QFP e fuori QFP) + entrate con destinazione specifica	60 428	60 428	62 735	63 017	63 322	63 602	63 671	63 740	63 810	443 898		
TOTALE proposte QFP (cioè esclusi la riserva e il FEG) + entrate con destinazione specifica	60 428	60 428	61 825	62 089	62 376	62 637	62 686	62 736	62 786	437 136		

Note:

- (1) Tenendo conto delle modifiche legislative già approvate, ossia la modulazione volontaria per il Regno Unito e l'articolo 136 "importi non spesi" cesseranno di applicarsi entro la fine del 2013.
- (2) Gli importi si riferiscono al massimale annuale proposto per il primo pilastro. Va tuttavia notato che si propone di trasferire le spese negative dalla liquidazione dei conti (attuale voce di bilancio 05 07 01 06) alle entrate con destinazione specifica (voce 67 03). Per i dettagli si veda la tabella sulle entrate stimate nella pagina seguente.
- (3) Le cifre per il 2013 comprendono gli importi per le misure veterinarie e fitosanitarie e per le misure di mercato nel settore della pesca.
- (4) Gli importi figuranti nella tabella che precede sono in linea con quelli indicati nella comunicazione della Commissione "Un bilancio per la strategia Europa 2020" (COM(2011) 500 del 29 giugno 2011) e nella proposta modificata della Commissione sul quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (COM(2012) 388 del 6 luglio 2012). Tuttavia resta da decidere se il QFP rifletterà il proposto trasferimento allo sviluppo rurale, a partire dal 2014, della dotazione di un solo Stato membro destinata al programma nazionale di ristrutturazione del settore del cotone, che implica un aggiustamento (4 Mio EUR per anno) degli importi relativi al sottomassimale FEAGA e, rispettivamente, al pilastro 2. Nelle tabelle figuranti nella sezione successiva gli importi sono stati trasferiti indipendentemente dal fatto che siano contemplati nel quadro finanziario pluriennale.
- (5) Comprende i massimali della riserva speciale per lo sminamento in Croazia.
- (6) In conformità alla comunicazione della Commissione "Un bilancio per la strategia Europa 2020" (COM(2011) 500 definitivo), nell'ambito del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) sarà disponibile un importo complessivo fino a 2,5 miliardi di euro, a prezzi del 2011, per offrire un sostegno supplementare agli agricoltori per ovviare agli effetti della globalizzazione. Nella tabella che precede la ripartizione annuale a prezzi correnti è solo **indicativa**. La proposta di accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria (COM(2011) 403 definitivo del 29 giugno 2011) fissa per il FEG un importo annuo massimo generale di 429 milioni di euro a prezzi del 2011.

3.2. Incidenza prevista sulle spese

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

Tabella 2: Stima delle entrate e delle spese per il settore 05 nella rubrica 2

Esercizio di bilancio	Mio EUR (prezzi correnti)										TOTALE 2014-2020	
	2013 (1)	2013 aggiustato (1)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
ENTRATE												
123 – Tassa sulla produzione di zucchero (risorse proprie)	123	123	125	125								250
67 03 – Entrate con destinazione specifica di cui: ex 05 07 01 06 - Liquidazione dei conti	672	672	741	741	741	741	741	741	741	741	741	5 187
Totale	795	795	866	866	741	5 437						
SPESE												
05 02 – Mercati (2)	3 311	3 311	2 652	2 671	2 700	2 729	2 752	2 740	2 729	2 729	2 729	18 974
05 03 – Aiuti diretti (prima del livellamento) (3)	42 170	42 535	42 970	43 193	43 428	43 637	43 641	43 678	43 715	43 715	43 715	304 261
05 03 – Aiuti diretti (dopo il livellamento) (3) (4)	42 170	42 535	42 970	43 028	43 256	43 453	43 455	43 492	43 530	43 530	43 530	303 184
05 04 – Sviluppo rurale (prima del livellamento)	14 817	14 451	14 788	14 788	14 788	14 788	14 788	14 788	14 788	14 788	14 788	103 516
05 04 – Sviluppo rurale (dopo il livellamento) (4)	14 817	14 451	14 788	14 952	14 960	14 973	14 974	104 594				
05 07 01 06 – Liquidazione dei conti	-69	-69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	60 229	60 229	60 410	60 652	60 916	61 155	61 181	61 207	61 232	61 232	61 232	426 751
BILANCIO NETTO detratte le entrate con destinazione			59 669	59 911	60 175	60 414	60 440	60 466	60 491	60 491	60 491	421 564

Note:

- (1) A fini di raffronto le cifre del 2013 sono mantenute invariate rispetto alle proposte iniziali della Commissione del 12 ottobre 2011.
- (2) Per il 2013 le stime preliminari basate sul progetto di bilancio 2012 tengono conto delle modifiche legislative già approvate per il 2013 (ossia il massimale per il vino, abolizione del premio per la fecola di patate, foraggi essiccati) nonché di alcuni sviluppi previsti. Per tutti gli anni le stime presuppongono che non vi sarà alcun fabbisogno di finanziamento supplementare per misure di sostegno dovute a turbative del mercato o crisi.
- (3) L'importo del 2013 include una stima per l'estirpazione dei vigneti nel 2012. Gli importi per il periodo 2014-2020, figuranti nella tabella 2, non includono la riserva speciale per lo sminamento in Croazia, mentre gli importi corrispondenti figuranti nella tabella 1 includono la riserva speciale.
- (4) Il prodotto del livellamento è stato stimato in base a ipotesi che riguardano l'attuazione dei pagamenti diretti da parte degli Stati membri e sarà pertanto riveduto non appena gli Stati membri avranno comunicato le loro decisioni in materia di attuazione. Inoltre, in assenza di dati per la Croazia non è possibile stimare in questa fase quale sarà il prodotto del livellamento. Da una prima stima approssimativa, basata su informazioni preliminari, emerge che il prodotto del livellamento sarebbe nullo per la Croazia. La stima sarà riveduta non appena vi saranno dati disponibili.

Tabella 3: Calcolo dell'incidenza finanziaria, per capitolo di bilancio, delle proposte di riforma della PAC per quanto riguarda le entrate e le spese della PAC

Mio EUR (prezzi correnti)

Esercizio di bilancio	2013 (1)	2013 aggiustato (1)	2014-2020							TOTALE 2014-2020	
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
ENTRATE											
123 – Tassa sulla produzione di zucchero (risorse proprie)	123	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67 03 – Entrate con destinazione specifica di cui: ex 05 07 01 06 - Liquidazione dei conti	672	672	69	69	69	69	69	69	69	69	483
Totale	795	795	69	483							
SPESE											
05 02 – Mercati (2)	3 311	3 311	-659	-640	-611	-582	-559	-571	-582	-582	-4 203
05 03 – Aiuti diretti (prima del livellamento) (3)	42 170	42 535	-460	-492	-534	-577	-617	-617	-617	-617	-3 913
05 03 – Aiuti diretti – Stima del prodotto del livellamento (4) da trasferire allo sviluppo rurale			0	-164	-172	-185	-186	-186	-186	-186	-1 078
05 04 – Sviluppo rurale (prima del livellamento) (5)	14 817	14 451	4	4	4	4	4	4	4	4	28
05 04 – Sviluppo rurale – Stima del prodotto del livellamento (4) che sarà trasferito dagli aiuti diretti			0	164	172	185	186	186	186	186	1 078
05 07 01 06 – Liquidazione dei conti	-69	-69	69	69	69	69	69	69	69	69	483
Totale	60 229	60 229	-1 046	-1 059	-1 072	-1 085	-1 103	-1 114	-1 126	-1 126	-7 605
BILANCIO NETTO detratte le entrate con destinazione specifica			-1 115	-1 128	-1 141	-1 154	-1 172	-1 183	-1 195	-1 195	-8 088

Note:

- (1) A fini di raffronto le cifre del 2013 sono mantenute invariate rispetto alle proposte iniziali della Commissione del 12 ottobre 2011.
- (2) Per il 2013 le stime preliminari basate sul progetto di bilancio 2012 tengono conto delle modifiche legislative già approvate per il 2013 (ossia il massimale per il vino, abolizione del premio per la fecola di patate, foraggi essiccati) nonché di alcuni sviluppi previsti. Per tutti gli anni le stime presuppongono che non vi sarà alcun fabbisogno di finanziamento supplementare per misure di sostegno dovute a turbative del mercato o crisi.
- (3) L'importo del 2013 include una stima per l'estirpazione dei vigneti nel 2012. Gli importi per il periodo 2014-2020, figuranti nella tabella 3, non includono la riserva speciale per lo sminamento in Croazia, mentre gli importi corrispondenti figuranti nella tabella 1 includono la riserva speciale.
- (4) Il prodotto del livellamento è stato stimato in base a ipotesi che riguardano l'attuazione dei pagamenti diretti da parte degli Stati membri e sarà pertanto riveduto non appena gli Stati membri avranno comunicato le loro decisioni in materia di attuazione. Inoltre, in assenza di dati per la Croazia non è possibile stimare in questa fase quale sarà il prodotto del livellamento. Da una prima stima approssimativa, basata su informazioni preliminari, emerge che il prodotto del livellamento sarebbe nullo per la Croazia. La stima sarà riveduta non appena vi saranno dati disponibili.
- (5) La modifica rispetto al 2013 è dovuta esclusivamente alla proposta di trasferimento della dotazione nazionale per il cotone allo sviluppo rurale (4 Mio EUR all'anno). Inoltre le proposte aggiornate sul QFP (COM(2012) 388) prevedono un importo aggiuntivo di 333 Mio EUR all'anno.

Tabella 4: Calcolo dell'incidenza finanziaria delle proposte di riforma della PAC per quanto riguarda le spese della PAC connesse al mercato

Mio EUR (prezzi correnti)

ESERCIZIO DI BILANCIO	Base giuridica	Fabbisogno stimato	Modifiche rispetto al 2013							TOTALE 2014-2020	
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Misure eccezionali: campo di applicazione della base giuridica semplificato ed esteso	artt. 154, 155, 156	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm
Soppressione dell'intervento per il frumento duro e il sorgo	ex art. 10	pm	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Programmi alimentari per gli indigenti	(2) ex art. 27 del reg. 1234/2007	500,0	-500,0	-500,0	-500,0	-500,0	-500,0	-500,0	-500,0	-500,0	-3 500,0
Ammasso privato (fibre di lino)	art. 16	N.A.	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm
Aiuto per il cotone - ristrutturazione	(3) ex art. 5 del reg. 637/2008	10,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-28,0
Aiuto alla costituzione di associazioni di produttori nel settore degli ortofrutticoli	ex art. 117	30,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-30,0	-30,0	-90,0
Programma frutta nelle scuole	art. 21	90,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	420,0
Abolizione delle OP nel settore del luppolo	ex art. 111	2,3	-2,3	-2,3	-2,3	-2,3	-2,3	-2,3	-2,3	-2,3	-15,9
Ammasso privato facoltativo per il latte scremato in polvere	art. 16	N.A.	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm
Abolizione dell'aiuto per l'uso di latte scremato/latte scremato in polvere negli alimenti per animali/caseina e uso della caseina	ex art. 101, 102	pm	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ammasso privato facoltativo per il burro	(4) art. 16	14,0	[-1,0]	[-14,0]	[-14,0]	[-14,0]	[-14,0]	[-14,0]	[-14,0]	[-14,0]	[-85,0]
Abolizione del prelievo promozionale per il latte	ex art. 309	pm	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE 05 02											
Effetto netto delle proposte di riforma (5) (6)			-446,3	-446,3	-446,3	-461,3	-461,3	-461,3	-476,3	-476,3	-3 213,9

Note:

- (1) Il fabbisogno del 2013 è stimato in base al progetto di bilancio 2012 della Commissione, tranne a) per i settori degli ortofrutticoli il cui fabbisogno si basa sulla scheda finanziaria delle rispettive riforme e b) per eventuali altre modifiche legislative già approvate.
- (2) L'importo del 2013 corrisponde al massimale fissato dal regolamento (UE) n. 121/2012. A partire dal 2014 la misura sarà finanziata nell'ambito della rubrica 1.
- (3) La dotazione per il programma di ristrutturazione del settore del cotone per la Grecia (4 Mio EUR/anno) sarà trasferita allo sviluppo rurale a partire dal 2014. La dotazione per la Spagna (6,1 Mio EUR/anno) passerà al regime di pagamento unico a partire dal 2018 (già deciso).
- (4) Effetto stimato in caso di non applicazione della misura.
- (5) Oltre alle spese dei capitoli 05 02 e 05 03 si prevede che la spesa diretta all'interno dei capitoli 05 01, 05 07 e 05 08 sarà finanziata con entrate che saranno destinate al FEAGA.
- (6) La tabella 4 indica l'effetto netto delle proposte di riforma per le misure di mercato interessate, mentre nella tabella 3 le cifre nella voce "05 02 – Mercati" indicano la differenza tra l'importo aggiustato per il 2013 e gli importi stimati disponibili relativi alle spese connesse al mercato nel periodo 2014-2020.

Tabella 5: Calcolo dell'incidenza finanziaria delle proposte di riforma della PAC per quanto riguarda gli aiuti diretti

Mio EUR (prezzi correnti)

ESERCIZIO DI BILANCIO	Base giuridica	Fabbisogno stimato		Modifiche rispetto al 2013							TOTALE 2014-2020
		2013 (1)	2013 (2)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
		Aiuti diretti (3)	42 169,9	42 535,4	434,2	493,0	720,1	917,2	919,7	957,0	
- modifiche già decise:											
Introduzione progressiva UE 12				1 133,9	1 392,8	1 651,6	1 651,6	1 651,6	1 651,6	1 651,6	10 008,1
Ristrutturazione settore cotone				0,0	0,0	0,0	6,1	6,1	6,1	6,1	18,4
Health Check				-64,3	-64,3	-90,0	-90,0	-90,0	-90,0	-90,0	-552,8
Riforme precedenti				-9,9	-32,4	-32,4	-32,4	-32,4	-32,4	-32,4	-204,2
- introduzione progressiva in Croazia (3)				93,3	111,9	149,2	186,5	223,8	261,1	1 156,3	
- modifiche dovute alle nuove proposte di riforma della PAC				-459,8	-656,1	-761,3	-802,2	-802,2	-802,2	-802,2	-4 990,3
di cui: livellamento (4)				0,0	-164,1	-184,7	-185,6	-185,6	-185,6	-185,6	-1 077,7
TOTALE 05 03											
Effetto netto delle proposte di riforma				-459,8	-656,1	-761,3	-802,2	-802,2	-802,2	-802,2	-4 990,3
TOTALE DELLE SPESE				42 169,9	42 535,4	43 969,7	43 028,4	43 255,6	43 492,5	43 529,8	303 183,6

Note:

(1) L'importo del 2013 include una stima per l'estirpazione dei vigneti nel 2012.

(2) Tenendo conto delle modifiche legislative già approvate, ossia la modulazione volontaria per il Regno Unito e l'articolo 136 "importi non spesi" cesseranno di applicarsi entro la fine del 2013.

(3) Non comprende la riserva speciale per lo sminamento in Croazia.

(4) Il prodotto del livellamento è stato stimato in base a ipotesi che riguardano l'attuazione dei pagamenti diretti da parte degli Stati membri e sarà pertanto riveduto non appena gli Stati membri avranno comunicato le loro decisioni in materia di attuazione. Inoltre, in assenza di dati per la Croazia non è possibile stimare in questa fase quale sarà il prodotto del livellamento. Da una prima stima approssimativa, basata su informazioni preliminari, emerge che il prodotto del livellamento sarebbe nullo per la Croazia. La stima sarà riveduta non appena vi saranno dati disponibili.

Tabella 6: Componenti degli aiuti diretti

Mio EUR (prezzi correnti)

ESERCIZIO DI BILANCIO	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTALE 2015-2020
Allegato II							
Pagamento per pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente (30%)	42 519,1 12 900,1	42 754,0 12 894,5	42 963,3 12 889,0	42 966,8 12 890,0	43 004,1 12 901,2	43 041,4 12 912,4	257 248,6 77 387,2
Importo massimo che può essere assegnato al pagamento per i giovani agricoltori (2%)	860,0	859,6	859,3	859,3	860,1	860,8	5 159,1
Regime di pagamento di base, pagamento per zone soggette a vincoli naturali, sostegno accoppiato facoltativo	28 759,0	28 999,9	29 215,1	29 217,4	29 242,8	29 268,1	174 702,2
Importo massimo che può essere prelevato dalle linee di cui sopra per finanziare il regime per i piccoli agricoltori (10%)	4 300,0	4 298,2	4 296,3	4 296,7	4 300,4	4 304,1	25 795,7
Trasferimenti dal settore vitivinicolo compresi nell'allegato II (1)	159,9	159,9	159,9	159,9	159,9	159,9	959,1
Livellamento (2)	-164,1	-172,1	-184,7	-185,6	-185,6	-185,6	-1 077,7
Cotone	256,0	256,3	256,5	256,6	256,6	256,6	1 538,6
POSEI/Isole minori del Mar Egeo	417,4	417,4	417,4	417,4	417,4	417,4	2 504,4

- (1) Gli aiuti diretti per il periodo dal 2014 al 2020 comprendono una stima dei trasferimenti vitivinicoli al regime di pagamento unico in base alle decisioni adottate dagli Stati membri per il 2013. Per la Croazia non è stato possibile effettuare la stima poiché nel 2013 non saranno attuati programmi nazionali nel settore vitivinicolo e la Croazia non ha finora comunicato trasferimenti.
- (2) Il prodotto del livellamento è stato stimato in base a ipotesi che riguardano l'attuazione dei pagamenti diretti da parte degli Stati membri e sarà pertanto riveduto non appena gli Stati membri avranno comunicato le loro decisioni in materia di attuazione. Inoltre, in assenza di dati per la Croazia non è possibile stimare in questa fase quale sarà il prodotto del livellamento. Da una prima stima approssimativa, basata su informazioni preliminari, emerge che il prodotto del livellamento sarebbe nullo per la Croazia. La stima sarà riveduta non appena vi saranno dati disponibili.

Tabella 7: Calcolo dell'incidenza finanziaria delle proposte di riforma della PAC per quanto riguarda le misure transitorie di concessione di aiuti diretti nel 2014

Mio EUR (prezzi correnti)

ESERCIZIO DI BILANCIO	Base giuridica	Fabbisogno stimato		Modifiche rispetto al 2013
		2013 (1)	2013 aggiustato	
Allegato IV del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio		40 165,0	40 530,5	541,9
Introduzione progressiva UE 10				616,1
Health Check				-64,3
Riforme precedenti				-9,9
TOTALE 05 03				
TOTALE DELLE SPESE		40 165,0	40 530,5	41 072,4

Note:

(1) L'importo del 2013 include una stima per l'estirpazione dei vigneti nel 2012.

(2) I massimali netti prorogati comprendono una stima dei trasferimenti vitivinicoli al regime di pagamento unico in base alle decisioni che saranno adottate dagli Stati membri per il 2013.

Tabella 8: Calcolo dell'incidenza finanziaria delle proposte di riforma della PAC per quanto riguarda lo sviluppo rurale

Mio EUR (prezzi correnti)

ESERCIZIO DI BILANCIO	Base giuridica	Assegnazione allo sviluppo rurale		Modifiche rispetto al 2013										TOTALE 2014-2020			
		2013	2013 aggiustato (1)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020							
Programmi di sviluppo rurale		14 788,9	14 423,4	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	28,0	
Aiuto per il cotone - ristrutturazione	(2)																
Prodotto del livellamento degli aiuti diretti	(3)				164,1	172,1	184,7	185,6	185,6	185,6	185,6	185,6	185,6	185,6	185,6	1 077,7	
Dotazione dello sviluppo rurale esclusa l'assistenza tecnica	(4)			-9,3	-9,3	-9,3	-9,3	-9,3	-9,3	-9,3	-9,3	-9,3	-9,3	-9,3	-9,3	-65,2	
Assistenza tecnica	(4)	27,6	27,6	9,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	35,2	
Premio per progetti di cooperazione locale innovativa	(5)	N.A.	N.A.	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	30,0	
Importo supplementare per lo sviluppo rurale (in linea con la proposta COM(2012) 388)		N.A.	N.A.	333,0	333,0	333,0	333,0	333,0	333,0	333,0	333,0	333,0	333,0	333,0	333,0	2 331,0	
TOTALE 05 04																	
Effetto netto delle proposte di riforma				4,0	168,1	176,1	188,7	189,6	189,6	189,6	189,6	189,6	189,6	189,6	189,6	1 105,7	
TOTALE DELLE SPESE (prima del livellamento)		14 816,6	14 451,1	14 788,1	14 788,1	14 788,1	14 788,1	14 788,1	14 788,1	14 788,1	14 788,1	14 788,1	14 788,1	14 788,1	14 788,1	103 516,5	
TOTALE DELLE SPESE (dopo il livellamento)		14 816,6	14 451,1	14 788,1	14 952,2	14 960,2	14 972,8	14 973,7	14 973,7	14 973,7	14 973,7	14 973,7	14 973,7	14 973,7	14 973,7	104 594,2	

Note:

- (1) Aggiustamenti in conformità alla legislazione in vigore applicabili solo fino alla fine dell'esercizio finanziario 2013.
- (2) Gli importi figuranti nella tabella 1 (sezione 3.1) sono in linea con quelli indicati nella comunicazione della Commissione "Un bilancio per la strategia Europa 2020" (COM(2011) 500 definitivo) e nella proposta modificata della Commissione sul quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (COM(2012) 388 del 6 luglio 2012). Tuttavia resta da decidere se il QFP rifletterà il proposto trasferimento allo sviluppo rurale, a partire dal 2014, della dotazione di un solo Stato membro destinata al programma nazionale di ristrutturazione del settore del cotone, che implica un aggiustamento (4 Mio EUR per anno) degli importi relativi al sottomassimale FEAGA e, rispettivamente, al pilastro 2. Nella tabella 8 che precede gli importi sono stati trasferiti, indipendentemente dal fatto che siano contemplati nel quadro finanziario pluriennale.
- (3) Il prodotto del livellamento è stato stimato in base a ipotesi che riguardano l'attuazione dei pagamenti diretti da parte degli Stati membri e sarà pertanto riveduto non appena gli Stati membri avranno comunicato le loro decisioni in materia di attuazione. Inoltre, in assenza di dati per la Croazia non è possibile stimare in questa fase quale

sarà il prodotto del livellamento. Da una prima stima approssimativa, basata su informazioni preliminari, emerge che il prodotto del livellamento sarebbe nullo per la Croazia. La stima sarà riveduta non appena vi saranno dati disponibili.

(4) L'importo del 2013 per l'assistenza tecnica è stato fissato in base alla dotazione iniziale per lo sviluppo rurale (non compresi i trasferimenti dal pilastro 1).

L'assistenza tecnica per il periodo 2014-2020 è fissata allo 0,25% della dotazione totale per lo sviluppo rurale.

(5) Coperto dall'importo disponibile per l'assistenza tecnica..

Rubrica del quadro finanziario pluriennale:	5	“Spese amministrative”
--	----------	------------------------

Mio EUR (al terzo decimale)

Nota: Si stima che le proposte legislative non abbiano alcuna incidenza sugli stanziamenti di natura amministrativa, in altre parole si ritiene che il quadro legislativo possa essere attuato con l'attuale livello di risorse umane e di spesa amministrativa. Nelle cifre sotto indicate non si è ancora tenuto conto dell'impatto dell'adesione della Croazia.

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	TOTALE
DG: AGRI								
• Risorse umane	136,998	136,998	136,998	136,998	136,998	136,998	136,998	958,986
• Altre spese amministrative	9,704	9,704	9,704	9,704	9,704	9,704	9,704	67,928
TOTALE DG AGRI	146,702	146,702	146,702	146,702	146,702	146,702	146,702	1 026,914
TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale	146,702	146,702	146,702	146,702	146,702	146,702	146,702	1 026,914

Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno N ¹⁰	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)			TOTALE
TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale								
Impegni								
Pagamenti								

¹⁰

L'anno N è l'anno di inizio dell'attuazione della proposta/iniziativa.

3.2.3. Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

3.2.3.1. Sintesi

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti amministrativi
- x La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	TOTALE
RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale								
Risorse umane ¹¹	136,998	136,998	136,998	136,998	136,998	136,998	136,998	958,986
Altre spese amministrative	9,704	9,704	9,704	9,704	9,704	9,704	9,704	67,928
Totale parziale RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale								
Esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale								
Risorse umane								
Altre spese di natura amministrativa								
Totale parziale esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale								
TOTALE	146,702	1 026,914						

¹¹ In base ad un costo medio di 127 000 EUR per posto della tabella dell'organico (posti di funzionari e di agenti temporanei).

3.2.3.2. Fabbisogno previsto di risorse umane

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di risorse umane
- x La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di risorse umane, come spiegato di seguito:

Nota: Si stima che le proposte legislative non abbiano alcuna incidenza sugli stanziamenti di natura amministrativa, in altre parole si ritiene che il quadro legislativo possa essere attuato con l'attuale livello di risorse umane e di spesa amministrativa. Le cifre per il periodo 2014-2020 si basano sulla situazione del 2011. Nelle cifre sotto indicate non si è ancora tenuto conto dell'impatto dell'adesione della Croazia.

Stima da esprimere in numeri interi (o, al massimo, con un decimale)

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
• Posti della tabella dell'organico (posti di funzionari e di agenti temporanei)							
XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione)	1 034	1 034	1 034	1 034	1 034	1 034	1 034
XX 01 01 02 (nelle delegazioni)	3	3	3	3	3	3	3
XX 01 05 01 (ricerca indiretta)							
10 01 05 01 (ricerca diretta)							
• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)¹²							
XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale)	78	78	78	78	78	78	78
XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni)							
XX 01 04 JY	- in sede						
	- nelle delegazioni						
XX 01 05 02 (AC, END e INT – Ricerca indiretta)							
10 01 05 02 (AC, END e INT – Ricerca diretta)							
Altre linee di bilancio (specificare)							
TOTALE¹³	1 115	1 115	1 115	1 115	1 115	1 115	1 115

¹² AC= agente contrattuale; INT= personale interinale (intérimaire); JED= giovane esperto in delegazione (jeune expert en délégation); AL= agente locale; END= esperto nazionale distaccato.

¹³ Non include il massimale parziale per la linea di bilancio 05.010404.

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei	
Personale esterno	

3.2.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*

- La proposta/iniziativa è compatibile con le **PROPOSTE DEL QUADRO FINANZIARIO PLURIENNALE 2014 - 2020**
- La proposta/iniziativa implica una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.
- La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale.

3.2.5. *Partecipazione di terzi al finanziamento*

- La proposta/iniziativa non prevede il cofinanziamento da parte di terzi
- La proposta relativa allo sviluppo rurale (FEASR) prevede il cofinanziamento indicato di seguito:

Stanziamanti in Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Totale
Specificare l'organismo di cofinanziamento	SM							
TOTALE stanziamenti cofinanziati ¹⁴	da determinare							

3.3. **Incidenza prevista sulle entrate**

- La proposta/iniziativa non ha alcuna incidenza finanziaria sulle entrate.
- La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
 - sulle risorse proprie
 - sulle entrate varie

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:	Stanziamanti disponibili per l'esercizio in corso	Incidenza della proposta/iniziativa ¹⁵					inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)	
		Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3			

Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

V. tabelle 2 e 3 della sezione 3.2.1.

¹⁴ L'importo figurerà nei programmi di sviluppo rurale che saranno presentati dagli Stati membri.

¹⁵ Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), gli importi indicati devono essere importi netti, cioè importi lordi da cui viene detratto il 25% per spese di riscossione.